REGOLAMENTO DEL CENTRO SAN PIETRO FAVRE PER I FORMATORI AL SACERDOZIO E ALLA VITA CONSACRATA (CSPF)

Approvato dal Consiglio Direttivo il 14 giugno 2016 e aggiornato con l'ultimo emendamento il 1° dicembre 2020

TITOLO I – NATURA, FINALITÀ E OFFERTA FORMATIVA DEL CSPF

ART.1 – Natura e finalità

§ 1. Il Centro San Pietro Favre (CSPF) è una unità accademica fondata nel 1996 per la preparazione dei formatori al sacerdozio e alla vita consacrata.

§ 2. Il carattere interdisciplinare del CSPF si fonda in primo luogo su una collaborazione istituzionale con la Facoltà di Teologia, l'Istituto di Spiritualità e l'Istituto di Psicologia.

ART. 2. – Offerta formativa

Il CSPF offre agli studenti:

a) un programma che si svolge in un anno, al termine del quale lo studente, soddisfatti i requisiti richiesti, può ottenere il Diploma per i Formatori al Sacerdozio e alla Vita Consacrata.
b) un programma della durata di due anni, al termine del quale lo studente, soddisfatti i requisiti richiesti, può ottenere la Licenza in Teologia con specializzazione in Formazione Vocazionale presso la Facoltà di Teologia.

TITOLO II - GOVERNO DEL CSPF

ART. 3 – Direttore

Il CSPF è retto da un Direttore, nominato a norma degli Statuti[1] e del Regolamento Generale dell'Università[2]. Egli presiede il CSPF, lo rappresenta e lo gestisce.

[1] Cfr. *Statuti Generali dell'Università*, art. 32, §1.
[2] Cfr. *Regolamento Generale dell'Università*, art. 18, § 1.

ART. 4 – Consiglio del Direttore

§ 1. Il Direttore è coadiuvato nelle sue funzioni dal Consiglio del Direttore.

§ 2. Il Consiglio del Direttore è composto dal Decano della Facoltà di Teologia, dal Preside dell'Istituto di Spiritualità e dal Preside dell'Istituto di Psicologia che hanno la responsabilità di sostenere e promuovere le attività accademiche del CSPF.

ART. 5 – Consiglio del CSPF

§ 1. Nel governo del CSPF, il Direttore è affiancato dal Consiglio del CSPF.

§ 2. Il Consiglio del CSPF, è costituito:

a) dal Direttore, che lo presiede;
b) dai tre Consiglieri del Direttore[3];
c) da due Docenti tra coloro che insegnano nel CSPF, nominati dal Vice Rettore Accademico su proposta del Direttore;
d) da due Rappresentanti (uno del primo e uno del secondo anno) degli Studenti del CSPF eletti a norma del Regolamento Generale dell'Università.

§ 3. Il Consiglio del CSPF deve essere convocato dal Direttore regolarmente e almeno due volte l'anno, o quando almeno tre dei membri ne avranno richiesto la convocazione.

TITOLO III - DOCENTI

ART. 6 - Categorie di Docenti

§ 1. Poiché il CSPF non ha un corpo docente proprio i suoi Docenti appartengono normalmente alle diverse Facoltà/Istituti della PUG.

§ 2. I Docenti ricevono il loro compito nel CSPF dal Direttore e con il consenso del Decano/Preside della loro unità accademica di appartenenza.

§ 3. In funzione delle esigenze sia didattiche, sia pedagogiche, il CSPF può invitare Professori o Docenti esterni all'Università.

§ 4. Il CSPF si può avvalere di Assistenti per aiutare i Docenti e gli Studenti.

[3] Cfr. *Regolamento Generale dell'Università,* art. 23, §2.

ART. 7 – Compiti dei Docenti

§ 1. I Docenti che collaborano alla missione del CSPF si dedicano al loro compito secondo quanto disposto negli *Statuti* e nel *Regolamento Generale dell'Università*.[4]

§ 2. Devono partecipare alle attività accademiche indicate dal Direttore e collaborare allo sviluppo interdisciplinare del programma di studi e dei vari programmi di ricerca e di insegnamento, quando richiesto dal Direttore.

TITOLO IV - STUDENTI

ART. 8 – Ammissione

§ 1. Per l'ammissione come Studente al Diploma del CSPF si richiede che sussistano i requisiti previsti dagli *Statuti Generali dell'Università*. È richiesta inoltre un'adeguata conoscenza della Teologia e della Filosofia.

§ 2. L'ammissione come Studente alla *Licenza in Teologia con Specializzazione in Formazione Vocazionale* richiede un titolo universitario di Baccalaureato canonico in Teologia ed un'adeguata conoscenza della Filosofia, che saranno verificati al momento dell'iscrizione.

ART. 9 – Attribuzione degli ECTS

Per il Diploma sono richiesti 60 crediti ECTS; per la Licenza 120 crediti ECTS. Il valore in ECTS dei singoli corsi, seminari, elaborati e delle altre prove sono specificati nel Programma degli Studi del CSPF.

TITOLO V – ORDINE DEGLI STUDI

ART. 10 – Programma degli Studi del CSPF

Il programma del CSPF prevede:

a) corsi, seminari e *workshop* sia prescritti, sia opzionali;
b) le attività proprie del CSPF;
c) corsi e seminari opzionali di altre Facoltà e Istituti.

[4] Cfr. *Statuti Generali dell'Università*, art. 47; *Regolamento Generale dell'Università*, art. 57 e art. 60, §1.

ART. 11 – Programma del Diploma

Il programma del Diploma ha una durata di due semestri. Esso consta di un curriculum proprio.

ART. 12– Programma della Licenza

§ 1. Il programma della Licenza, offerto in collaborazione con la Facoltà di Teologia, ha una durata di quattro semestri. Esso consta di un programma proprio e di un esame finale, che consiste in una tesi e un esame finale orale.

§ 2. Il piano della tesi della Licenza deve essere presentato al Direttore del CSPF alla fine del secondo semestre del primo anno. La consegna della tesi deve essere effettuata nel periodo indicato ogni anno nel Programma degli studi.

ART. 13 – Programma del Dottorato

Gli Studenti che, dopo il conseguimento della Licenza, intendono proseguire gli studi nel Terzo Ciclo presso la Facoltà di Teologia o l'Istituto di Spiritualità per il conseguimento del Dottorato in Teologia devono essere iscritti presso la Facoltà di Teologia o l'Istituto di Spiritualità, seguendo le loro norme proprie riguardo all'ammissione e ai requisiti.

TITOLO VI – ESAMI E GRADI ACCADEMICI

ART. 14 – Esami

Generalmente i corsi e seminari del CSPF si concludono con un esame che si svolge in forma orale, scritta o di elaborato, secondo le indicazioni del Docente titolare del corso.

ART. 15 – Gradi Accademici

Gli Studenti Ordinari del CSPF, soddisfatti tutti i requisiti richiesti, ottengono il *Diploma* (due semestri) o la *Licenza in Teologia con Specializzazione in Formazione Vocazionale* (quattro semestri).

ART. 16 – Calcolo del grado

I coefficienti per il calcolo del grado di Licenza sono:

- Media dei voti dei corsi del primo e secondo anno (90 ECTS): 60%;
- Voto dell'esame finale orale (10 ECTS): 20%;
- Voto della tesi di Licenza (20 ECTS): 20%.